

ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 101 del 22/02/2018**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci Direttore Amministrativo
- dr.ssa Denise Signorelli Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

PRESA ATTO ACCORDI IN ORDINE AL "REGOLAMENTO SULLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE - AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E AREA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA"

Note per la trasparenza: PRESA ATTO ACCORDI SINDACALI DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA SPTA SOTTOSCRITTI RISPETTIVAMENTE IL 28 ED IL 29 DICEMBRE 2017 - VALEVOLI DAL 1/1/2018

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 101 DEL 22/02/2018

Il Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane

Premesso che:

- la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, nell'istituire l'ente di governance della sanità regionale veneta, denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero", ha ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS. Il tutto a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- in particolare, per quanto attiene le Aziende ULSS della Provincia di Verona, l'U.L.S.S. n. 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 9 Scaligera", mantenendo la propria sede legale in Verona, ed ha incorporato le sopresse ULSS n. 21 di Legnago ed ULSS n. 22 di Bussolengo;
- da tale riassetto sono derivate numerose ricadute di carattere organizzativo e gestionale riguardanti il personale dipendente, tra le quali l'applicazione dei contratti integrativi e più in generale degli accordi e dei regolamenti oggetto di relazioni sindacali riguardanti l'azienda accorpante ex ULSS 20 e le aziende accorpate ex ULSS 21 e 22;
- in data 24/06/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa, tra la Regione Veneto e le OO.SS. del Comparto recepito con DGRV 1969 del 6/12/2016, riguardante i primi interventi in materia di personale del SSR alla luce della L.R. 19/2016;
- con il citato protocollo è stato dato atto tra le altre che:
 - "Il trattamento previsto dagli accordi integrativi, che possono avere diverso contenuto nelle Aziende sopresse rispetto all'incorporante, sarà mantenuto distinto fino al rinnovo dell'accordo in sede aziendale in modo da consentire l'armonizzazione dei trattamenti relativi alle retribuzioni accessorie, con particolare riguardo ai Fondi. In conformità a quanto proposto dalla Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale, anche a seguito di confronto ai tavoli sindacali regionali, e per uniformità di comportamento con le altre Aziende Sanitarie interessate alla riorganizzazione, la proroga dei trattamenti delle Aziende sopresse agli ex dipendenti di queste non potrà protrarsi oltre il 30 settembre 2017, salvo diversa intesa";

Atteso che si è pertanto provveduto ad aprire i tavoli di confronto per la sottoscrizione di accordi integrativi dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, nelle rispettive aree di contrattazione, non pervenendo tuttavia nei termini fissati nei protocolli alla regolamentazione di tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa aziendale;

Vista la nota prot. 402531 del 27/09/2017 con al quale la Regione Veneto ha ritenuto di fornire indicazioni alle Aziende Sanitarie di concordare con le organizzazioni sindacali di differire, comunque non oltre il 31/12/2017, la sottoscrizione dei nuovi contratti integrativi e accordi aziendali;

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Gestione Risorse Umane F.TO DOTT.SSA ANTONELLA VECCHI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 101 DEL 22/02/2018

Richiamata la deliberazione nr. 877 del 12/10/2017 con la quale è stato preso atto dell'accordo, con le organizzazioni sindacali dell'area del comparto, della dirigenza medica e veterinaria e dei ruoli SPTA e con le RSU per l'area del comparto, di prorogare gli accordi riguardanti il trattamento previsto dagli accordi decentrati, non ancora omogeneizzati, fino alla definizione dell'accordo in sede aziendale da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, in modo da consentire l'armonizzazione degli istituti giuridici ed economici, al 31 dicembre 2017, salve successive nuove intese;

Dato atto che negli incontri sindacali rispettivamente del 28 dicembre 2017 dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria e del 29 dicembre 2017 dell'area della Dirigenza SPTA sono stati sottoscritti:

- 28/12/2017: "*regolamento sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale - Area Dirigenza Medica e Veterinaria*"
- 29/12/2017: "*regolamento sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale - Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa*"

Visti gli artt. 22 dei CC.CC.NN.LL. 8/6/2000 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza SPTA;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economica-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del D.lgs. 30/3/2001 n. 165, espresso dal Collegio Sindacale nella seduta del 30 gennaio 2018 per gli accordi di cui sopra, depositato agli atti del servizio;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Gestione Risorse Umane F.TO DOTT.SSA ANTONELLA VECCHI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 101 DEL 22/02/2018

- 1) di approvare gli accordi decentrati sottoscritti con le organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dell'area della dirigenza SPTA, di seguito elencati e allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale:
 - *“regolamento sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale Area Dirigenza Medica e Veterinaria”* a valere dal 01/01/2018, sottoscritto il 28/12/2017;
 - *“regolamento sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa”* a valere dal 01/01/2018, sottoscritto il 29/12/2017.
- 2) di stabilire che gli accordi entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018 e dalla medesima data sostituiscono gli accordi e regolamenti in materia nelle ex ULSS 20, 21 e 22 ed ha efficacia per tutto il personale dipendente dell'area della dirigenza dell'Azienda ULSS 9 Scaligera;
- 3) di precisare che i presenti accordi saranno inviati all'ARAN con le modalità previste dalla nota dell'ARAN prot. 5150 del 16/06/2017 e verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell'Azienda, sottosezione “Amministrazione trasparente/Personale/Contrattazione integrativa”.

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi
Socio Sanitari
F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grotola

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO dott. Pietro Girardi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 101 DEL 22/02/2018

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 23/02/2018

il Direttore
Servizio Affari Generali
F.TO Dott. Franco Margonari

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

20 - Sezione Presenze Assenze
Tommaso Zanin
Antonietta Ristaino
Sara Gasparini



In data 28 dicembre 2017 alle ore 14,00 presso la sede dell'Azienda ULSS 9 Scaligera – Ospedale San Bonifacio - si sono riunite le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale dell'area della Dirigenza "Medica e Veterinaria".

Delegazione di parte pubblica

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Direttore Amministrativo | Dott. Giuseppe Cenci | |
| Direttore Sanitario | Dott.ssa Denise Signorelli | (*) ASSENTE |
| Direttore dei Servizi Socio-Sanitari | Dott. Raffaele Grottola | (*) ASSENTE |
| Direttore UOC Servizio Risorse Umane | Dott.ssa Antonella Vecchi | |

Delegazione di parte sindacale - AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

| | | |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| ANAAO ASSOMED | Dott. Ivano Dal Dosso | |
| ANAAO ASSOMED | Dott. Giampaolo Battizocco | (*) ASSENTE |
| ANAAO ASSOMED | Dott. Sandro Perbellini | |
| ANAAO ASSOMED | Dott. Luciano Terranova | |
| CIMO | Dott. Stefano Badocchi | |
| CIMO | Dott. Pasquale Cirillo | |
| CIMO | Dott.ssa Maria Concetta Nicotra | (*) ASSENTE |
| CIMO | Dott. Vito Alfano | (*) ASSENTE |
| CIMO | Dott. Mario Pattarello | (*) ASSENTE |
| CIMO | Dott. Andrea Biasioli | (*) ASSENTE |



| | | |
|---------------------|--|-------------|
| CGIL MEDICI | Dott. Pierangelo Rovere | |
| CGIL MEDICI | Dott. Carmelo Furnari | (*) ASSENTE |
| CGIL MEDICI | Sonia Todesco | (*) ASSENTE |
| CISL MEDICI | Dott. Paolo De Togni | (*) ASSENTE |
| CISL MEDICI | Dott.ssa Sonia Lavagnoli | |
| AAROI-EMAC | Dott. Nazareno Tisano | (*) ASSENTE |
| AAROI-EMAC | Dott. Lucio Posenato | (*) ASSENTE |
| FVM | Dott. Flavio Biondaro | |
| FVM | Dott. Francesco Gulino | |
| FASSID | Dott.ssa Elena Residori | |
| FASSID | Dott. Piergiorgio Trevisan | (*) ASSENTE |
| FASSID | Dott. Gheorghe Antonio Horhoi | |
| FASSID | Dott. Gabriele La Rosa | |
| FASSID | Dott.ssa Lorena Zambelli | (*) ASSENTE |
| FESMED | Dott. Paolo Bulgarelli | |
| FESMED | Dott. Franco Scarsini | (*) ASSENTE |
| ANPO ASCOTI FIALS | Dott. Mauro Cinquetti – Dott. Claudio Capra e Maurizio Anselmi | |
| FM aderente UIL FPL | Dott.ssa Daniela Prencipe | (*) ASSENTE |
| FM aderente UIL FPL | Dott. Pasquale Arigliano | (*) ASSENTE |
| FM aderente UIL FPL | Dott. Cesare Motta | (*) ASSENTE |
| FM aderente UIL FPL | Dott. Giuseppe Di Sabatino | (*) ASSENTE |

Le parti, alla conclusione dei lavori, sottoscrivono l'accordo di seguito riportato:



REGOLAMENTO SULLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE – AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

Premessa:

La L.R. 19 ottobre 2016, n.19 ha disposto una importante riorganizzazione del sistema sanitario regionale attraverso la ridefinizione dell'assetto delle Aziende ULSS del Veneto. Da tale riassetto sono derivate numerose ricadute di carattere organizzativo e gestionale riguardanti il personale dipendente tra le quali la revisione/riduzioni degli incarichi di struttura complessa e conseguentemente delle strutture semplici. In conseguenza di tale riorganizzazione, potrebbe rilevarsi la presenza di esuberi e la possibilità di ricorso all'istituto risoluzione consensuale.

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri generali relativi alle condizioni, ai requisiti ed ai limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei Dirigenti dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. dell'08.06.2000 – Area Dirigenza Medica e Veterinaria

Art. 2 - Criteri generali per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

La risoluzione consensuale può essere proposta dall'Azienda o dal Dirigente ed è praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze. L'Amministrazione nella individuazione/approvazione delle risoluzioni consensuali terrà conto in percentuale di tutte le tipologie di incarico.

Art. 3 - Risoluzione consensuale proposta dall'Azienda

- a) L'Azienda, ai sensi dell'art. 22 C.C.N.L. dell' 08/06/2000, può proporre la risoluzione consensuale ai dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, in presenza di particolari esigenze organizzative dettate da processi interni di riorganizzazione delle funzioni, delle competenze delle strutture dirigenziali e da una sensibile diminuzione della spesa per il personale.
- b) La proposta di risoluzione da parte dell'Amministrazione deve pervenire al dipendente mediante lettera raccomandata a.r. a firma del Direttore Generale. In caso di rifiuto del Dirigente, l'Amministrazione può mantenere lo stesso nell'incarico già assegnatoli sino alla scadenza riportata nell'atto di conferimento, fermo restando la possibilità di disporre la revoca dell'incarico dirigenziale ai sensi della normativa di legge e regolamentare in materia.
- c) Il dirigente interessato potrà decidere se aderire o meno alla risoluzione consensuale proposta dall'Azienda. Il diniego o l'adesione dovranno pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dal ricevimento della proposta.



Art. 4 - Risoluzione consensuale proposta dal Dirigente

- a) Il Dirigente può richiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in essere con l'Azienda con domanda indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera. L'amministrazione ha quindi facoltà di accogliere, riformulare o rifiutare la proposta di risoluzione del dirigente dandone comunicazione formale all'interessato entro 10 giorni dall'acquisizione agli atti della stessa.
- b) L'Amministrazione si riserva, al di fuori dei termini previsti dal presente regolamento e in accordo comune con il dirigente interessato, di facilitare la risoluzione consensuale qualora sussista la necessità di raggiungere gli obiettivi previsti dalla strategia aziendale e garantire il contenimento della spesa.

Art. 5 – Requisiti necessari per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Possono accedere all'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro i dirigenti a tempo indeterminato che alla data di presentazione della stessa siano in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano maturato un'anzianità presso il Servizio Sanitario Nazionale di almeno 5 anni di servizio nella qualifica dirigenziale;
- che non abbiano raggiunto i limiti di età o l'anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente per il collocamento in quiescenza.

Art. 6 – Modalità di risoluzione consensuale

- a) La risoluzione consensuale si perfeziona con l'adozione di apposita deliberazione del Direttore Generale, soggetta a revoca nel solo caso in cui entro la data concordata di cessazione dal servizio intervengano nuove disposizioni normative che incidano in maniera negativa sul possesso dei requisiti necessari per il raggiungimento del diritto a pensione.
- b) La revoca, in nessun caso, può intervenire successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro del dirigente.
- c) Una volta formalizzata la risoluzione consensuale, la data di cessazione dal servizio deve avvenire entro 3 mesi dal perfezionamento della domanda.

Art. 7 – Modalità di determinazione dell'indennità supplementare

- a) I dirigenti che perfezioneranno con l'Azienda ULSS la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 22 comma 4 C.C.N.L. 8.06.2000, avranno diritto all'erogazione di un'indennità supplementare da parte dell'Azienda nella misura massima di 24 mensilità,
- b) Il numero delle mensilità dell'indennità supplementare da corrispondere al dirigente, sarà commisurato al numero dei mesi mancanti alla data di maturazione dei requisiti utili al collocamento in quiescenza.
- c) L'importo lordo dell'indennità, alla data di perfezionamento della risoluzione, è comprensiva dalle seguenti voci:
 - stipendio tabellare
 - indennità di esclusività del rapporto in godimento
 - assegni personali



- indennità di incarico di Struttura Complessa (ove spettante)
 - retribuzione di posizione complessiva in atto.
- d) L'indennità, che ha natura risarcitoria e non ha effetto sul trattamento pensionistico e di fine rapporto, salvo diverse disposizioni provenienti dall'ARAN o dall'INPS, viene calcolata sulla base della retribuzione mensile corrisposta alla data di cessazione dal servizio e moltiplicata per il numero di mensilità, non superiore a 24, calcolato in base al periodo di servizio da prestare da parte del Dirigente fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista dalla normativa vigente.

Art. 8 - Effetti giuridici della risoluzione consensuale

Una volta cessato il rapporto di lavoro, i dirigenti interessati non possono essere in nessun caso riammessi in servizio, né potranno essere conferiti loro incarichi di qualunque tipologia da parte dell'Azienda ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Le attività svolte dal dirigente verranno riassorbite dal rimanente personale dirigente in servizio con divieto di conferimento dello stesso incarico ad altro dirigente.

Alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non si applica, per entrambe le parti, la normativa sul preavviso prevista dal CCNL di categoria.

I dirigenti che fruiscono della risoluzione consensuale debbono aver fruito delle ferie maturate, sia quelle relative all'anno in corso, sia a quelle pregresse, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le parti danno atto che la sottoscrizione della preintesa vale già come sottoscrizione definitiva in presenza di certificazione positiva del collegio sindacale, prevista ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.55